



COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento approvato con deliberazione consiliare **n. 8 del 27.04.2023.**





COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

INDICE

Articolo 1.	Oggetto del Regolamento	pag.	3
Articolo 2.	Applicazione delle disposizioni generali	pag.	3
Articolo 3.	Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag.	4
Articolo 4.	Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità	pag.	4
Articolo 5.	Concorso e solidarietà	pag.	5
Articolo 6.	Non trasmissibilità dell'obbligazione	pag.	5
Articolo 7.	Autorità competente	pag.	5
Articolo 8.	Agenti accertatori	pag.	6
Articolo 9.	Atti di accertamento	pag.	6
Articolo 10.	Accertamento delle violazioni	pag.	6
Articolo 11.	Pagamento in misura ridotta	pag.	7
Articolo 12.	Introito dei proventi	pag.	7
Articolo 13.	Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie	pag.	8
Articolo 14.	Rapporto all'autorità competente	pag.	8
Articolo 15.	Opposizione ai verbali di accertamento	pag.	8
Articolo 16.	Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	pag.	9
Articolo 17.	Ordinanza ingiunzione	pag.	9
Articolo 18.	Pagamento dell'importo o opposizione all'ordinanza ingiunzione	pag.	10
Articolo 19.	Riscossione coatta	pag.	11
Articolo 20.	Aggiornamento degli importi delle sanzioni	pag.	11
Articolo 21.	Destinazione delle cose confiscate	pag.	11
Articolo 22.	Entrata in vigore	pag.	12
Articolo 23.	Norme transitorie e finali	pag.	12





COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giustamente previsto dagli artt. 3, 7, 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18 luglio 2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.
2. La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune o uno dei suoi organi.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.
4. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione pecuniaria per la violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richiesta di audizioni e irrogare sanzioni.

Art.2

Applicazione delle disposizioni generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.
5. Le disposizioni contenute in precedenti ordinanze o regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie correlate all'articolo 106 e seguenti del R.D. 383/1934 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente regolamento.





COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

Art.3

Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.
3. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali non deve essere inferiore a 1 su 4 e non deve essere superiore a 1 su 10.
4. Qualora per violazioni a norme di ordinanze o regolamenti comunali attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).
5. Qualora per le violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limite minimo inferiore a € 25,00 (venticinque/00) e/o quello massimo eccedente € 500,00 (cinquecento/00) sono rideterminati ciascuno negli importi da ultimo indicati. In tal caso, qualora il limite massimo sia superiore al decuplo del minimo, quest'ultimo è aumentato fino a ristabilire detto rapporto.
6. Qualora l'infrazione commessa abbia recato danno a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art.4

Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità e di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.





COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

Art.5
Concorso e Solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da esse arrecato al risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art.6
Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste.

Art.7
Autorità competente

1. Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18 commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo e all'art. 20 della Legge n. 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il dirigente che ha emesso l'ordinanza violata, ovvero il dirigente cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza.
2. In via residuale e se non altrimenti determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, la competenza spetta al Segretario Comunale.
3. In ogni caso non potrà essere identificato, quale Autorità competente a emettere ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il responsabile dell'area cui appartiene l'organo accertatore, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.





COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

Art.8
Agenti accertatori

1. Le funzioni dell'accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. 689/81. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
Sempre con decreto motivato del Sindaco, le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente, da appartenenti ad associazioni di volontariato, che abbiano in essere convenzioni con il Comune di Avigliano e dopo aver frequentato apposito corso con superamento di esame finale.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art.9
Atti di accertamento

1. Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 689/81.

Art.10
Verbale di accertamento

1. La violazione di una disposizione di un'ordinanza e/o di un regolamento comunale alla quale siccurrela una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.
2. Il verbale di accertamento deve contenere:
 - l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
 - l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
 - le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
 - la descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
 - l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
 - le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o dagli obbligati in solido;
 - l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - la sottoscrizione del verbalizzante.





COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

3. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della Legge n. 689/81.
4. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.
5. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.
6. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E', inoltre, indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art.11

Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle eventuali spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento.
2. Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali, emesse al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana- ordinanze antidegrado-, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista può stabilire, ai sensi e per l'effetto dell'articolo 16 comma 2 della L. 689/81, come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 125/08 di conversione del D.L. 92/08, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma primo.
3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
5. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e facendo venir meno la materia del contendere. Ciò anche quando siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo art. 15, i quali, pertanto, verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

Art.12

Introito proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Avigliano.





COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

Art.13

Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:
 - obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - obbligo di rimozione di opere abusive;
 - obbligo di sospendere una determinata attività.
2. Nell'ipotesi in cui le norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma delle ordinanze e dei regolamenti comunali comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimando al trasgressore l'esecuzione ed assegnandogli un congruo termine per provvedere in relazione all'entità delle opere da eseguire.
4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposita ingiunzione.
5. L'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione amministrativa accessoria della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità previste nel Capo II del D.P.R. 571/82.

Art.14

Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora nei termini non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, il rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, all'autorità competente di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art.15

Opposizione ai verbali di accertamento

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di accertamento gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto individuata ai sensi del precedente articolo 7 del presente regolamento, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.
2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o altro idoneo mezzo, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla





COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall'articolo 17 comma 1, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta ad essa.
4. Il ricorso può essere presentato direttamente al protocollo del Comune di Avigliano, a mezzo PEC, ovvero inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, ai fini del computo dei termini previsti per proporre ricorso, lo stesso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

Art.16

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Gli interessati, qualora si trovassero in condizioni economiche disagiate autocertificabili nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, possono richiedere alla autorità competente a ricevere il rapporto il pagamento rateale della sanzione.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.
3. Sulla richiesta di rateazione provvede l'autorità competente, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.
4. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 15,49 (quindici/49).
5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.
7. Il procedimento di cui al presente articolo è regolato dall'articolo 26 della L. 689/81.

Art.17

Ordinanza ingiunzione

1. Nel caso di ricorso, l'autorità competente, entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di proposizione del ricorso, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, se ritiene fondato l'accertamento respinge il ricorso e determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
2. Nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito o qualora nei termini previsti non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il





COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

verbale di accertamento, l'autorità competente, entro 180 (centoottanta) giorni dal ricevimento del rapporto di cui all'art. 14 del presente regolamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione l'autorità competente, come individuata dal precedente articolo 7, ai sensi dell'articolo 11 della L. 689/81, deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni. La quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione viene quantificata entro i limiti edittali previsti.
4. Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.
6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art.18

Pagamento dell'importo o opposizione all'ordinanza ingiunzione

1. Gli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della ordinanza ingiunzione, devono provvedere al pagamento dell'importo stabilito dall'autorità competente.
2. Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Milano entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e dal D.L.vo 30/12/1999, n. 507 e successive modifiche.
3. L'opposizione di cui al comma 1 si propone al Tribunale Ordinario mediante deposito nella cancelleria del Tribunale Ordinario di Potenza, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - di igiene degli alimenti e delle bevande;
 - tributaria.
4. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima.





COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art.19

Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 16, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

Art. 20

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni nella misura percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio, ai sensi dell'articolo 195 comma 3 del Decreto Legislativo 285/92 (Codice della Strada) per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.

Art.21

Destinazione delle cose confiscate

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli articoli 20 e 21 della Legge 689/81 e delle altre norme in materia.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29/07/1982 numero 571 e delle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore non superiore a € 250,00 con i criteri di rotazione.
3. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.





COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

Art.22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del Consiglio comunale sia divenuta esecutiva.
2. Il Segretario Comunale provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

Art.23

Norme transitorie e finali

1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge 689/81 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.
3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

